

**Sentenza n. 207/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Filomena Maristella

Primo Referendario – relatore –

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **26 maggio 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24374** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **41880** relativo all'esercizio 2022, reso da Quattromani Francesco (C.F. QTTFNC71R26D122P), in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Sorical Spa", rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Stefanizzi, del Foro di Lamezia Terme (C.F. STFVNT89B53M208Y), giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC valentina.stefanizzi@pec.it) e presso il relativo studio professionale in Lamezia Terme (CZ), via XX Settembre n. 53.

Nella pubblica udienza del 26 maggio 2026, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Filomena Maristella, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Giovanni Di Pietro, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 157/2025, il Magistrato istruttore proponeva al

	Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione	
	dell'agente contabile Quattromani Francesco rendicontata sul conto giudiziale	
	n. 41880 (esercizio 2022) , da lui presentato in qualità di consegnatario delle	
	quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sorical Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n.6867 del 18.05.2023 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che	
	sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai</i>	
	<i>sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Quattromani Francesco alla luce della pronuncia della Corte costitu-	
	zionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 304 del 22 luglio 2025 , ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 26 maggio 2026.	
	3. Si costituiva con memoria del 19 gennaio 2026 l’agente contabile chie-	
	dendo in via principale, di dichiarare il conto giudiziale improcedibile, per	
	difetto del presupposto soggettivo della qualifica di agente contabile; in	
	2	

	subordine in ipotesi di irregolarità del conto, disporre il discarico senza adde-	
	biti di responsabilità.	
	4. All’udienza del 26 maggio 2026 , è comparso il difensore dell’agente con-	
	venuto, nessuno presente per l’amministrazione. Le parti hanno concluso	
	per l’improcedibilità.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	5. In punto di diritto , il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell’assenza di un	
	valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del	
	conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudi-	
	zio a norma dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 618	
	del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti	
	con le scritture detenute dall’amministrazione costituisce un elemento impre-	
	scindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giuri-	
	sdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso (Corte dei	
	conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, pa-	
	rere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effe-	
	tuali dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica	
	della società Sorical Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato	
	che il sig. Quattromani Francesco, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva	
	la carica di componente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi	
	e per gli effetti dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n.	
	22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti</i>	
	3	

	della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministra-	
	zione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a	
	tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della	
	corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la	
	Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto	
	con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati	
	alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale	
	in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichia-	
	rato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.	
	59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della	
	Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo	
	di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legisla-	
	zione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “ma-	
	neggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso con-	
	creto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29,	
	dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Quattromani Francesco), in qualità	
	4	

	di componente del collegio sindacale della società e quindi consegnatario <i>ex</i>	
	<i>lege</i> delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sorical	
	Spa”), né può affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente con-	
	tabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presup-	
	poneva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti con-	
	tabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adegua-</i>	
	<i>tamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	6. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24374 del registro di	
	5	

